

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Varie voci di danno di cui si chiede il risarcimento in citazione, solo alcune delle quali riportate in sede di precisazione delle conclusioni: rinuncia alle restanti domande risarcitorie

Qualora in sede di atto di citazione parte attrice abbia formulato domanda risarcitoria sia per il ristoro del danno non patrimoniale, sia per il ristoro di varie voci a titolo di danno patrimoniale (per spese mediche sostenute, per le spese sostenute in costanza di inabilità temporanea per colf e per la riduzione della capacità lavorativa di casalinga, con domanda risarcitoria quantificata nella complessiva misura di Euro 107.465,50), mentre in sede di precisazione delle conclusioni abbia espressamente chiesto il ristoro dei soli danni non patrimoniali, come espressamente quantificati nella precisazione delle conclusioni, unitamente ai danni patrimoniali per le sole spese mediche (chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento del danno complessivamente quantificato nella misura di Euro 89.842,85), deve rilevarsi che parte attrice abbia rinunciato alle restanti domande risarcitorie (quelle per il ristoro del risarcimento del danno patrimoniale per spese colf in costanza di inabilità temporanea e per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa da casalinga).

Tribunale di Milano, sentenza del 2.12.2022

...omissis...

Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità esclusiva di *omissis* nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.

Al riguardo deve rilevarsi che in sede di atto di citazione parte attrice ha formulato domanda risarcitoria sia per il ristoro del danno non patrimoniale (quantificato nella misura di Euro 85.704,50), sia per il ristoro del danno patrimoniale per spese mediche sostenute (nella misura di Euro 2.981,90), per il danno patrimoniale per le spese sostenute in costanza di inabilità temporanea per colf (quantificati nella misura di Euro 3.780,00) e per il danno, infine, per la riduzione della capacità lavorativa di casalinga (quantificato nella misura di Euro 15.000,00) e così in totale quantificando, in citazione, la domanda risarcitoria nella complessiva misura di Euro 107.465,50; parte attrice, tenuto conto dell'acconto pagato dalla compagnia ante causam (Euro 45.000,00) e della richiesta del ristoro di Euro 3.000,00 ex art. 96 c.p.c., chiedeva dunque, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro 66.226,50.

Diversamente, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha espressamente chiesto il ristoro dei soli danni non patrimoniali come espressamente quantificati nella precisazione delle conclusioni unitamente ai danni patrimoniali per le sole spese mediche, chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento del danno complessivamente quantificato nella misura di Euro 89.842,85 che, dedotto l'acconto pagato, ha quantificato nella misura di Euro 44.482,85.

Deve dunque rilevarsi che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda risarcitoria per il ristoro del risarcimento del danno patrimoniale per spese colf in costanza di inabilità temporanea e per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa da casalinga.

In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro si osserva quanto segue.

I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott. *omissis*, la quale ha accertato: che l'attrice, in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, ha riportato "frattura dei processi trasversi di sinistra della prima e seconda vertebra lombare e del processo trasverso di destra della quinta vertebra lombare, frattura dell'osso pubico a sinistra, frattura a livello dell'aletta sacrale a sinistra, frattura del soma della dodicesima vertebra dorsale"; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa; che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 60 e infine di inabilità temporanea al 25% di giorni 120 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 15%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2,5 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.

Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esauritiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte, e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'odierna attrice.

Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.

Con riferimento ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice, si rileva che la liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile

di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita.

In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, richiamati i criteri di cui alle Tabelle di Milano 2021, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subito dall'attrice (di anni 67 al momento del fatto e alla stabilizzazione dei postumi) la somma di Euro 16.250,00 per il danno temporaneo (reputandosi equo liquidare Euro 125,00 pro die tenuto conto della valutazione operata dal c.t.u. in ordine alla sofferenza psicofisica in fase di inabilità temporanea nella misura pari a 3 su una scala da 1 a 5) e di Euro 36.378,00 per il danno permanente, e così per il complessivo importo di Euro 52.628,00 in valori monetari attuali.

Deve rilevarsi che l'importo liquidato pari ad Euro 36.378,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2021 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose e in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica di grado 2,5 alla stabilizzazione dei postumi.

Quanto, invece, all'invocata personalizzazione del danno, questo giudice chiarisce di ritenere altresì opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato da *omissis*, adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale con il riconoscimento di un coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 10% (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata del 15% indicano una possibilità di aumento per personalizzazione sino al 44%), così valorizzando alcune specificità del caso concreto poiché trattasi di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018 e Cass. civ. 7513/2018).

Nella specie parte attrice ha allegato, a sostegno della invocata personalizzazione, una serie di circostanze tra le quali le attività culturali e sportive che svolgeva, con cadenza settimanale, in qualità di associata al Club Alpino Italiano (c.d. CA.) (v. doc. 25, fasc. att.).

Ebbene, l'invocata personalizzazione del danno merita accoglimento atteso che i profili evidenziati, in particolare lo svolgimento di escursioni e gite sociali organizzate dal C.A.I. con cadenza settimanale, devono ritenersi qualificabili in termini di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico di danneggiati dell'età dell'attrice con medesimo grado di I.P., non essendo "ordinaria" la partecipazione assidua e costante ad attività culturali e ricreative organizzate dal club di appartenenza.

Al riguardo i testi escussi all'udienza del 01.02.2022 hanno dichiarato: *omissis*.

La complessiva somma che deve, dunque, liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della personalizzazione del danno nella misura del 10% del solo (cfr. in tal senso Cass. civ. 10912/2018) danno biologico (pari ad Euro 27.770,00), è pari dunque ad Euro 55.405,00 (Euro 52.628,00 +2.777,00), in valori monetari attuali.

Per il resto, ogni ulteriore profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione della personalizzazione del danno deve ritenersi già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico ad esso correlata.

In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 55.405,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28.10.2014) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 28.10.2014 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto di Euro 42.831,00 (v. doc. 2, fasc. conv.), pagato da G. s.p.a. in data 16.02.2017, a titolo di solo danno non patrimoniale, si è rivalutato in Euro 49.683,96.

Detraendo dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale di Euro 55.405,00, liquidato all'attualità, l'acconto, reso omogeneo, di Euro 49.683,96, il residuo credito ammonta ad Euro 5.721,04.

Sulla somma così riconosciuta in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione di cui si è detto supra *omissis*.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale (Euro 55.405,00) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (28.10.2014); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (28.10.2014) e sino alla data del pagamento dell'acconto (16.02.2017) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale; dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo di Euro 5.721,04.

Quanto al danno patrimoniale, giova rilevare quanto segue.

Compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa (sub doc. 35, fasc. att.) nella complessiva misura di Euro 2.559,75 unitamente alle spese sostenute per la consulenza medico legale resa nella fase ante causam (cfr. doc. 35, fasc. att.), affidata al dott. *omissis* e pari ad Euro 360,00 (v. fatture n. 304/2014, 328/2014 e 209/2016).

La somma totale da riconoscersi a titolo di danno patrimoniale è pari ad Euro 2.919,75 che, rivalutata all'attualità dal di degli esborsi ad oggi, è pari ad Euro 3.430,71, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte *omissis*.

Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto di Euro 2.169,00 (v. doc. 2, fasc. conv.), pagato da G. s.p.a. in data 16.02.2017, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, si è rivalutato in Euro 2.516,04.

Detraendo dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per spese mediche di Euro 3.430,71, liquidato all'attualità, l'acconto, reso omogeneo, di Euro 2.516,04, il residuo credito ammonta ad Euro 914,67.

Sulla somma così riconosciuta in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione di cui si è detto supra *omissis*.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale (Euro 3.430,71) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (28.10.2014); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (28.10.2014) e sino alla data del pagamento dell'acconto (16.02.2017) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale; dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo di Euro 914,67.

Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento delle pretese attoree, *omissis* e G. s.p.a., devono essere condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice e, in particolare, a pagare *omissis*.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che, stante il parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate e tenuto conto del pagamento ante causam dell'acconto (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali), sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà e liquidare la restante metà come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto nella nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. dal procuratore di parte attrice e depositata in data 11.10.2022.

Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura della metà, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (pari ad Euro 816,00) e gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 21.06.2021.

Parte attrice in sede di nota spese ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. sostenute in corso di causa; purtuttavia alcuna documentazione fiscale a sostegno della pretesa è stata versata in atti e pertanto la domanda non può trovare accoglimento.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta la responsabilità esclusiva di *omissis* nella causazione del sinistro occorso il 28.10.2014 ai danni di *omissis*; condanna i convenuti *omissis*, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti dalla signora *omissis* e, quindi, a corrispondere alla stessa, le somme di: Euro 5.721,04 a titolo di danno non patrimoniale, già detratto l'acconto pagato da G. s.p.a. ante causam, oltre accessori da imputarsi come in motivazione; Euro 914,67 a titolo di danno patrimoniale, già detratto l'acconto pagato da G. s.p.a. ante causam, oltre accessori da imputarsi come in motivazione; rigetta ogni ulteriore domanda formulata da *omissis* nei confronti di *omissis* e G. s.p.a.; condanna *omissis* e G. s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di 1/2, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, per la restante metà in Euro 3.808,00 per compensi, Euro 408,00 per spese esenti, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di *omissis* e G. s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di 1/2, le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 21.06.2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO